

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria

Modifica del 23 settembre 2011

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 18 maggio 2011¹ che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria è modificata come segue:

Art. 1a Divieti relativi a petrolio e prodotti petroliferi

¹ Per quanto concerne il petrolio e i prodotti petroliferi di cui all'allegato 3, sono vietati:

- a. l'importazione o il trasporto, qualora tali prodotti siano originari della Siria o siano stati esportati dalla Siria;
- b. l'acquisto, qualora si trovino in Siria o siano originari della Siria;

² È vietato mettere a disposizione direttamente o indirettamente mezzi finanziari o fornire sostegno finanziario, inclusi derivati, assicurazioni o riassicurazioni, concernenti le attività di cui al capoverso 1.

Art. 3a Divieto di soddisfare determinati crediti

È vietato soddisfare crediti delle seguenti persone, imprese e organizzazioni se vi è correlazione tra queste e un contratto o un'attività la cui esecuzione viene direttamente o indirettamente impedita o pregiudicata da provvedimenti previsti dalla presente ordinanza:

- a. lo Stato siriano e qualsiasi ente pubblico della Siria;
- b. le persone fisiche, le imprese e le organizzazioni di cui all'allegato 2;
- c. le persone fisiche, le imprese e le organizzazioni che operano su incarico o a favore di una persona, impresa od organizzazione di cui alla lettera a o b.

Art. 5 cpv. 1

¹ La SECO sorveglia l'esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1, 1a, 2 e 3a.

¹ RS 946.231.172.7

Art. 6 cpv. 3

³ I contratti di cui all'articolo 7a devono essere dichiarati senza indugio alla SECO.

Art. 7 cpv. 1

¹ Chiunque viola gli articoli 1, 1a, 2, 3a o 4 della presente ordinanza è punito conformemente all'articolo 9 LEmb.

*Titolo prima dell'art. 7a***Sezione 3: Disposizioni finali***Art. 7a* Disposizioni transitorie relative alla modifica del 23 settembre 2011

¹ I divieti di cui all'articolo 1a non si applicano ai contratti stipulati prima del 24 settembre 2011, purché il contratto in questione venga eseguito entro il 15 novembre 2011.

² Tali divieti non si applicano nemmeno all'acquisto di petrolio e prodotti petroliferi esportati dalla Siria prima del 24 settembre 2011.

Art. 8, rubrica

Entrata in vigore

II

L'allegato 2 è modificato come segue:

Riferimento al numero dell'allegato e al titolo

Allegato 2
(art. 2 cpv. 1, 3a lett. b e 4 cpv. 1)

Persone fisiche, imprese e organizzazioni alle quali si applicano i provvedimenti di cui agli articoli 2, 3a e 4

III

Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 3 conformemente alla versione qui annessa.

IV

La presente modifica entra in vigore il 24 settembre 2011.²

23 settembre 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

² La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 23 sett. 2011 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS **170.512**).

Allegato 3
(art. 1a cpv. 1)

Petrolio e prodotti petroliferi

Voce di tariffa	Designazione delle merci
2709	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, il 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati
2711	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi:
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi;
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche;
2715.0000	Miscela bituminosa a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (ad esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»).